

Esame Avvocato 2025

TRACCIA DI DIRITTO CIVILE

Tizio, di anni 78, muore a causa della rovinosa caduta di una passerella instabile, posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del comune di Zeta, e sovrapposta all'arenile, che egli aveva deciso di percorrere per accedere alla spiaggia.

Il decesso avviene dopo alcuni giorni di ricovero ospedaliero durante i quali Tizio non ha mai ripreso conoscenza.

Gli eredi di Tizio citano in giudizio il Comune di Zeta chiedendo il risarcimento dei danni da perdita del congiunto, nonché i danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite fino al decesso.

Il comune di Zeta si reca dal legale affermando che la passerella non era stata in alcun modo allestita dall'ente che era venuto a conoscenza dell'esistenza della stessa solo a seguito del fatto stesso, essendo stata costruita a sua insaputa e poco prima del sinistro; inoltre declina la propria responsabilità evidenziando che vi era un altro accesso all'arenile dotato di idonea segnalazione e sito dallo stesso comune in condizioni di sicurezza.

Contesta altresì la sussistenza e la quantificazione del danno richiesto.

Il candidato, assunto le vesti del legale del Comune di Zeta, rediga l'atto difensivo idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito in giudizio soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese al caso in esame

Esame di avvocato 2025

TRACCIA DI DIRITTO CIVILE

MAPPA CONCETTUALE PER LO SVOLGIMENTO

Il caso proposto imponeva l'analisi degli istituti della **responsabilità civile da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.** e del **danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.** nelle sue distinte voci del “danno morale catastrofale”, “danno biologico terminale” e “danno da perdita del rapporto parentale”.

Volendo procedere all'elaborazione di uno schema sintetico, quindi, la traccia poteva essere affrontata mediante la redazione di un atto di **“comparsa di costituzione e risposta”** articolata nei seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

1) Sull'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Zeta e sulla sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere il nesso eziologico.

Premessa – Responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – principio del “*neminem laedere*” – onere probatorio in capo al danneggiato (condotta dolosa o colposa del danneggiante; danno; nesso eziologico) – differenze con modelli di responsabilità “speciali” ex artt. 2047 c.c. ss., quali:

1. la **c.d. responsabilità aggravata** in cui opera una presunzione di colpa, superabile con la prova di essersi comportati diligentemente;
2. la **c.d. responsabilità oggettiva** (es. la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.), ove il criterio di imputazione prescinde dalla colpevolezza del danneggiante e che richiede, quale prova contraria, la dimostrazione del c.d. caso fortuito.

Analisi della responsabilità da cosa in custodia – Art. 2051 c.c. “*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*” – elementi costitutivi della fattispecie (custodia della res e possibilità per il custode di eliminare le eventuali fonti di pericolo) – onere probatorio danneggiato (nesso causale) – criterio di imputazione oggettivo.

Analisi del “caso fortuito” idoneo ad escludere il nesso causale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., nonché art. 1227 c.c. – Oltre agli eventi naturali non prevedibili e non evitabili (es. frane, agenti atmosferici anomali ed altre catastrofi naturali), anche la condotta del danneggiante o di un terzo possono integrare il “caso fortuito” ex art. 2051 c.c. Nello specifico, la condotta colposa del danneggiato (o di un terzo) dotata di una rilevanza causale esclusiva (o concorrente) alla produzione del danno, nonché connotata dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevibilità dell'evento pregiudizievole, integra a tutti gli effetti gli estremi del c.d. caso fortuito ex art. 2051 c.c. idoneo ad interrompere il nesso eziologico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 1227 c.c. (fondamento giuridico è il principio solidaristico ex art. 2 della Costituzione). Sul punto cfr.:

a) *Cass. civ., sez. III, n. 2482/2018.*

b) *Cass. Civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 35966* - avente ad oggetto il medesimo caso emergente dalla traccia – secondo cui “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento



dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro";

c) Cass. sez. III – 11 novembre 2025, n. 29760 – La responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. può venire meno laddove venga in rilievo una condotta di un terzo caratterizzata da una oggettiva e imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole

2) (In subordine) **Sulla sussistenza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.** (idoneo a diminuire il quantum risarcibile);

3) (In subordine) **Sulla quantificazione del danno:**

A) sul danno “iure hereditatis”.

- **insussistenza del danno morale c.d. catastrofe** (in quanto il defunto è sempre rimasto incosciente); esso consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923) e deve pertanto escludersi ogniqualvolta il danneggiato sia in uno stato di incoscienza.

- **insussistenza e/o diminuzione del danno biologico terminale** (per assenza di un apprezzabile lasso temporale) - “è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923). Nello specifico, “ove il decesso si verifichi (...) dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione (...) della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”

*N.B. Si tratterebbe di una “forzatura” giuridica (perché in realtà la giurisprudenza ritiene sufficiente le sole 24h ai fini della configurabilità del danno in parola);

B) sul danno “iure proprio”.

- **diminuzione del c.d. danno da perdita del rapporto parentale** (in considerazione dell'età del defunto che, all'epoca dei fatti, aveva già compiuto 78 anni)



TRIBUNALE DI ZETA

R.G. – Dott.

Comparsa di costituzione

Per il Comune di Zeta, p.iva, con sede legale in, via, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in, alla via....., presso lo studio dell'Avv. (cod. fisc.), giusta procura alle liti allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto ex art. 83, comma III, c.p.c. e che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax.....e/o indirizzo di PEC.....

- convenuto -

contro

il Sig., nato a, il, codice fiscale....., e la Sig.ra, nata a il, codice fiscale, n.q. di eredi del sig. Tizio, nato a, il, codice fiscale, deceduto il, rappresentati e difesi dall'Avv.

- attori -

IN FATTO

Con atto del notificato il (**Doc. 1**), il Comune di Zeta veniva citato in giudizio dal sig.____ e dalla sig.ra____, i quali chiedevano il risarcimento dei danni subiti (*iure proprio* e *iure hereditatis*) in ragione della morte del sig. Tizio, di cui sono eredi.

Nello specifico, gli attori chiedevano a titolo:

- *iure proprio* il risarcimento del danno da perdita del congiunto;
- *iure hereditatis* il risarcimento dei danni subiti dal sig. Tizio per le sofferenze patite dallo stesso fino al momento della morte.

A tal fine, gli attori rappresentavano che Tizio, di anni 78, a seguito del crollo di una passerella instabile (cfr. fotografie passerella crollata: **doc. 2**) – sovrapposta all'arenile e collocata in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune di Zeta – utilizzata dallo stesso per accedere alla spiaggia, veniva condotto urgentemente in ospedale, luogo in cui, dopo qualche giorno, si verificava il decesso senza che il paziente avesse mai ripreso conoscenza.

Tanto premesso, i fatti esposti dagli attori con atto di citazione del ____ non corrispondono al realmente svolgimento della vicenda, risultando peraltro incompleti.

Invero, la passerella crollata non è mai stata costruita dal Comune di Zeta, il quale, al contrario, aveva già allestito in precedenza ed in condizioni di perfetta sicurezza un apposito accesso all'arenile, diligentemente segnalato, come emerge dalle fatture e dalle fotografie dei luoghi che si producono (**doc. 3 e 4**).

Inoltre, il Comune di Zeta non è mai venuto a conoscenza dell'esistenza della passerella



pericolante, il cui crollo ha cagionato il decesso di Tizio, se non dopo il tragico evento, essendo stata l'opera costruita abusivamente da terzi poco prima del sinistro e mai segnalata.

Tanto chiarito, con il presente atto l'odierno comparente intende contestare integralmente tutto quanto dedotto e domandato dagli attori poiché totalmente infondato, sia in fatto sia in diritto, e ciò per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre.

MOTIVI DI DIRITTO

1. **Sull'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Zeta e sulla sussistenza del caso fortuito idoneo ad escludere il nesso eziologico.**

Il sistema della responsabilità extracontrattuale, che si fonda sul generale principio del "*neminem laedere*", è disciplinato dagli artt. 2043 c.c. ss. che pongono l'onere probatorio in capo al danneggiato, il quale, al fine di azionare una pretesa risarcitoria in giudizio, è tenuto a dimostrare la condotta (dolosa o colposa) del danneggiante, il danno ed il relativo nesso eziologico.

Gli artt. 2047 c.c. ss., invece, costituiscono modelli di responsabilità speciali che, pur rientrando nella generale categoria della responsabilità aquiliana, si connotano per la loro diversità e autonomia rispetto al modello generale disciplinato dall'art. 2043 c.c.

Invero, le fattispecie in commento si caratterizzano per il fatto di attribuire la responsabilità sulla base di un criterio diverso da quello ordinario del dolo e della colpa ex art. 2043 c.c.

In linea generale, è possibile distinguere due diverse tipologie di responsabilità:

1. la c.d. responsabilità aggravata in cui opera una presunzione di colpa, superabile con la prova di essersi comportati diligentemente;
2. la c.d. responsabilità oggettiva, ove il criterio di imputazione prescinde dalla colpevolezza del danneggiante e che richiede, quale prova contraria, la dimostrazione del c.d. caso fortuito.

In sostanza, il legislatore ha inteso con tali norme porre l'obbligazione risarcitoria a carico dei soggetti che meglio sono in grado di adottare, in virtù della loro posizione, le opportune contromisure atte a prevenire possibili danni a terzi.

Per quanto qui di interesse, gli attori lamentano una responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. che disciplina il c.d. "*danno cagionato da cosa in custodia*" e prevede che "*ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*".

Detto istituto postula la custodia della *res* e una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla e di eliminare le eventuali situazioni di pericolo.

Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dal bene oggetto di custodia, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sulla *res*, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità oggettiva delineata dall'art. 2051 c.c. (cfr. **Cass. Sez. Un. n. 20943 del 30**



giugno 2022).

Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre sul custode incombe l'onere di dimostrare la sussistenza di un caso fortuito idoneo ad elidere il nesso eziologico tra la condotta e l'evento.

Ciò premesso, dall'esame dei fatti descritti in narrativa risulta evidente che non sussiste alcun collegamento tra il sinistro fatale e la condotta tenuta dall'odierno comparente essendo palese la sussistenza del caso fortuito.

Com'è noto, secondo quanto statuito in maniera consolidata dalla giurisprudenza, il caso fortuito libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato.

Tra gli elementi che configurano il caso fortuito vi rientra certamente anche la condotta del danneggiato. Secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, invero, *«la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro»* (Cass. civ., sez. III, n. 2482/2018).

In altri termini, **la condotta colposa del danneggiato (o di un terzo) dotata di una rilevanza causale esclusiva (o concorrente) alla produzione del danno, nonché connotata dalla oggettiva imprevedibilità ed imprevibilità dell'evento pregiudizievole, integra a tutti gli effetti gli estremi del c.d. caso fortuito ex art. 2051 c.c. idoneo ad interrompere il nesso eziologico ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p. e dell'art. 1227 c.c.**

I principi appena richiamati sono stati, tra l'altro, fatti propri anche dalla più recente giurisprudenza, secondo cui *“la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente,*



alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 dicembre 2023, n. 35966).

Nel caso di specie, il sig. Tizio ha deciso di percorrere una passerella pericolante (fatto, questo, sostenuto dagli attori e incontestato da parte di questa difesa e che emerge anche dalla documentazione fotografica acquisita: cfr. **doc. 2**) per accedere alla spiaggia, piuttosto che servirsi dell'opera appositamente predisposta dal Comune di Zeta e debitamente segnalata per i pedoni come emerge nitidamente dalla documentazione fotografica prodotta (cfr. **doc. 4**).

L'esistenza di un altro e più sicuro accesso avrebbe dovuto indurre il sig. Tizio, anche in ragione della sua età (78 anni), ad avvalersene, piuttosto che percorrere una passerella evidentemente instabile e non segnalata in alcun modo.

Da quanto detto emerge il carattere imprudente e incauto della condotta del defunto, che in forza dell'art. 1227 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. integra gli estremi del caso fortuito, idoneo a far venire meno la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Preme peraltro evidenziare che la responsabilità del Comune di Zeta deve escludersi anche sotto altro e diverso profilo rispetto a quello della condotta imprudente e incauta del danneggiato di cui sopra.

In particolare, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. può venire meno laddove venga in rilievo una condotta di un terzo caratterizzata da una oggettiva e imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. **Cass. sez. III – 11 novembre 2025, n. 29760**).

L'esistenza di una passerella instabile (non costruita dal Comune) allestita da terzi soggetti non era oggettivamente prevedibile da parte del Comune, il quale si era già adoperato a mettere a disposizione dei bagnanti un accesso sicuro e ben segnalato. Inoltre, il fatto che la passerella crollata sia stata costruita poco prima del sinistro depone nel senso della non prevenibilità del fatto da parte del Comune, il quale, se informato della circostanza, sarebbe senz'altro intervenuto tempestivamente a rimuovere il pericolo.

In definitiva, tanto la condotta imprudente e incauta del danneggiato (ex art. 1227 c.c.), quanto quella imprevedibile di terzi soggetti (insieme alla non prevenibilità del fatto), depongono per l'insussistenza della responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo ciascuna circostanza citata di per sé idonea ad integrare gli estremi del c.d. caso fortuito ed elidere di conseguenza il nesso causale tra la cosa ed il danno.

Quanto detto rileva anche ai fini dell'esclusione di un'eventuale responsabilità dell'odierno comparante ai sensi dell'art. 2043 c.c., difettando, tra i vari presupposti richiesti dalla legge, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

La sussistenza di un caso fortuito esclude *ex se* l'imputabilità soggettiva dell'evento.

In ragione di quanto detto, l'Onorevole Decidente non potrà che rigettare le domande degli



attori.

2. Sul concorso di colpa ex art. 1227, comma I, cod. civ. del sig. Tizio.

In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Onorevole Decidente ritenesse sussistente una responsabilità in capo all'odierno comparente, si chiede di voler limitare nel *quantum* la relativa condanna alla luce dell'evidente concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte del sig. Tizio.

Com'è noto, l'art. 1227, comma I, cod. civ. prevede che “*se il fatto colposo del creditore o danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate*”.

Nel caso di specie, come già ampiamente spiegato *supra* al motivo 1, il sig. Tizio ha deciso in maniera del tutto imprudente e incauta di percorrere una passerella pericolante per accedere alla spiaggia, piuttosto che servirsi dell'opera appositamente predisposta dal Comune di Zeta e debitamente segnalata per i pedoni (cfr. **doc. 4**).

Conseguentemente, a causa della spiegata condotta imprudente e incauta che ha senz'altro contribuito a causare i danni che gli attori lamentano (di cui si dirà comunque *infra* al motivo n. 3), l'Onorevole Decidente, in applicazione della prefata disposizione, non potrà che limitare detti danni risarcibili nella misura almeno del 50%, ovvero della diversa misura che riterrà equo determinare.

3. Sui danni lamentati dagli attori.

Sempre in via subordinata, ad ogni modo, i danni lamentati dagli attori non sussistono, o comunque, la loro quantificazione deve essere limitata al minimo.

Nello specifico, gli attori nell'atto di citazione (**doc. 1**) chiedono ai sensi dell'art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali):

- *iure hereditatis* il risarcimento dei danni subiti da Tizio per le sofferenze patite dallo stesso fino al momento della morte del defunto;
- *iure proprio* il risarcimento del danno da perdita del congiunto, in quanto parenti ed eredi del defunto.

Tanto premesso, si procederà ad analizzare i danni lamentati dagli attori separatamente.

3.1. Sui danni domandati a titolo *iure hereditatis*.

I danni lamentati dagli attori *iure hereditatis*, relativi alle “sofferenze patite” da Tizio fino alla sua morte, devono ritenersi insussistenti, posto che non è configurabile un “danno catastrofale” (morale), né tantomeno un “danno biologico terminale”.

Il c.d. danno catastrofale non è altro che una componente (descrittiva) di quello morale che,

come è noto, integra un'ipotesi di danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.

In particolare, esso consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine (**cf. Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923**) e deve pertanto escludersi ogniqualvolta il danneggiato sia in uno stato di incoscienza.

Il danno biologico terminale, invece, *“è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, e sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”* (**cf. Cassazione civile sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923**).

Nello specifico, *“ove il decesso si verifichi (...) dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione (...) della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”* (**cf. Cassazione civile sez. III, 17 dicembre 2024, n. 33009**).

Tanto premesso, nell'ipotesi di specie entrambe le voci di danno sopra menzionate (danno catastrofale e danno biologico terminale) devono ritenersi insussistenti.

Invero, la circostanza che:

- Tizio sia rimasto incosciente fino alla sua morte esclude il pregiudizio morale-catastrofale;
- Tizio sia morto pochi giorni dopo il sinistro esclude il danno biologico terminale, venendo in rilievo uno “spazio di vita breve”, difettando quindi un “apprezzabile lasso di tempo” tra il momento delle lesioni e quello della morte.

Sul punto non occorre soffermarsi ulteriormente.

Sui danni domandati a titolo *iure proprio*.

Quanto, invece, ai danni da “perdita del congiunto” lamentati dagli attori, sui quali in ogni caso grava l'onere di provare l'esistenza e l'intensità del legame affettivo con il sig. Tizio, ci si limita ad evidenziare che il defunto al momento del sinistro aveva 78 anni, e, dunque, trovandosi in età alquanto avanzata il *quantum* eventualmente da risarcire non potrà che essere ridotto al minimo.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'odierno comparente, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, espone le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Zeta disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,

- accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all'odierno comparente, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la morte di Tizio per tutte le ragioni ampiamente spiegate nella parte motiva che precede e, conseguentemente, rigettare le relative



domande degli attori;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità in capo all'odierno comparente per la morte di Tizio, limitare il *quantum* dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti, laddove comunque ritenuti sussistenti e provati, ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c. per le ragioni indicate in narrativa nella misura almeno del 50%, ovvero della diversa misura che riterrà equo determinare.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.

In via istruttoria:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti in copia:

1. Atto di citazione notificato;
2. Fotografie passerella crollata;
3. Fattura lavori;
4. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.

Si dichiara che il valore della controversia è rimasto invariato e che non è dovuto il contributo unificato.

___, li ___ (luogo e data)

Avv. ___ (Sottoscrizione avvocato)

Procura

Il Comune di Zeta, p.iva, con sede in, via, in persona del Sindaco sig., nato a, il....., C.F:, conferisce all'Avv. procura a rappresentarlo e difenderlo nella causa di cui al presente atto, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Elegge domicilio presso il suo studio legale sito in, alla via e domicilio digitale alla sua pec, Dichiaro di aver ricevuto, altresì, l'informazione sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e ss.mm., acconsente espressamente, ai sensi dell'art. 23, alla loro comunicazione. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto informazione ai sensi dell'art. 4, comma III, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui detto procedimento è obbligatorio.

Dichiaro di aver ricevuto, altresì, l'informazione circa i rischi del contenzioso, il grado di complessità, le caratteristiche e l'importanza dell'incarico che con la presente conferisce, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo e di aver ricevuto informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione



dell'incarico e di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Dichiara, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale del procuratore.

Luogo e data

Firma

Il Sindaco _____ n.q.

È vera e autentica

Avv. _____



Possibile motivo ulteriore.

****** Sulla carenza di legittimazione passiva del Comune di Zeta.**

Preliminarmente si eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Comune di Zeta.

La passerella crollata, sovrapposta all'arenile e posta in aderenza al muro perimetrale della rete stradale del Comune (cfr. la documentazione fotografica: **doc. 2**), appartiene allo Stato, non già all'ente Comunale.

Invero l'art. 822 c.c. stabilisce che *“appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare e la spiaggia (...)”*. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità afferma che: *“la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque (...); per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare”* (**Cassazione civile sez. II, 04 aprile 2024, n. 8872**)

Nel caso di specie l'arenile, e, dunque, anche la passerella instabile ad esso sovrapposta, sono chiaramente strumentali a *“realizzare i pubblici usi del mare”*, poiché permettono l'accesso alla spiaggia e al mare.

Da qui il difetto di legittimazione passiva del Comune di Zeta, non rientrando l'arenile e la passerella ad esso sovrapposta nella titolarità e custodia di quest'ultimo, bensì dello Stato.

In ragione di quanto detto, l'Onorevole Decidente non potrà che accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno comparente, e, conseguentemente, rigettare le domande degli attori.

(...)

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'odierno comparente, come sopra generalizzato, rappresentato e difeso, espone le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Zeta disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione,

- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Zeta per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, rigettare tutte le domande degli attori;

- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all'odierno comparente, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., che ai sensi dell'art. 2043 c.c., per la morte di Tizio per tutte le ragioni ampiamente spiegate nella parte motiva che precede e, conseguentemente, rigettare le relative domande degli attori;

- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Onorevole Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità in capo all'odierno comparente per la morte di Tizio, limitare il *quantum* dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti, laddove comunque ritenuti sussistenti e provati, ai sensi dell'art. 1227,



comma I, c.c. per le ragioni indicate in narrativa nella misura almeno del 50%, ovvero della diversa misura che riterrà equo determinare.

(...)